
Regolamento per lo svolgimento dei Tirocini curriculari e dei Tirocini formativi e di orientamento

Sommario

Capo I - Norme generali e comuni	3
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità.....	3
Art. 2 – Tirocini attivati al di fuori del territorio nazionale.....	4
Art. 3 – Copertura assicurativa	4
Capo II - Tirocini curriculari	5
Art. 4 – Definizioni	5
Art. 5 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro	5
Art. 6 – Progetti Formativi	5
Art. 7 – Durata dei tirocini	6
Art. 8 – Indennità e facilitazioni previste	6
Art. 9 – Procedure di attivazione tirocini.....	6
Art. 10 – Attribuzione di CFU	6
Art. 11 – Monitoraggio e valutazione	7
Art. 12 – Tirocini curriculari attivati presso l’Ateneo in qualità di Soggetto Ospitante (c.d. Tirocini interni curriculari).....	7
Capo III - Tirocini formativi e di orientamento	8
Art. 13 – Definizioni	8
Art. 14 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro	8
Art. 15 – Progetti Formativi	8
Art. 16 – Durata dei tirocini	8
Art. 17 – Indennità e facilitazioni previste.....	9

Art. 18 – Procedure di attivazione tirocini.....	9
Art. 19 - Attestazione delle competenze	9
Appendice	10

Capo I - Norme generali e comuni

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare: dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”, dal D.M. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196”, dalla L. 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita e dalle “Linee guida in materia di tirocini” adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 24 gennaio 2013.

2. Il tirocinio è un'esperienza formativa e lavorativa temporanea, presso un datore di lavoro allo scopo di agevolare le scelte professionali e lavorative mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.

3. L'Università degli Studi Roma Tre promuove e sostiene le attività di *Tirocinio curricolare* a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione, Master. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione dei *Tirocini curricolari* degli studenti dell'Università degli Studi Roma Tre. Per quanto non espressamente regolamentato si rimanda alle disposizioni previste dal D.M. 142/98 e successive modificazioni.

4. L'Università degli Studi Roma Tre promuove e sostiene le attività di *Tirocinio formativo e di orientamento* (c.d. extracurricolare) a favore di persone in possesso di un titolo di studio, conseguito da non più di dodici (12) mesi presso questa Università. Ai *Tirocini formativi e di orientamento* si applica la normativa in vigore nella Regione in cui viene attivato il tirocinio e ad essa si rimanda per quanto non previsto dal presente Regolamento.

5. I *Tirocini formativi e di orientamento* svolti presso le Amministrazioni pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione della L. 92/12, continuano ad essere regolamentati secondo il D.M. 142/98. Pertanto, si configurano come tirocini promossi a favore di studenti universitari o di quanti siano in possesso di un titolo conseguito presso questa Università, entro e non oltre i diciotto (18) mesi al momento dell'attivazione del tirocinio, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La durata del *Tirocinio formativo e di orientamento* secondo il D.M 142/98 non può superare i dodici (12) mesi, ovvero i 24 (ventiquattro) mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe che sono ammesse entro i limiti massimi di durata. L'attivazione di questa tipologia di tirocinio non avviene attraverso la Piattaforma informatica dedicata, richiede la stipula di Convenzioni Quadro tra l'Università e i soggetti ospitanti e la sottoscrizione di apposito Progetto formativo secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

6. Non sono disciplinati dal presente Regolamento i Tirocini professionalizzanti ed eventuali altre tipologie di tirocinio diversamente regolamentate da legge.

Art. 2 – Tirocini attivati al di fuori del territorio nazionale

1. L'Ateneo promuove l'attivazione di tirocini presso enti ospitanti localizzati al di fuori del territorio nazionale.
2. Ai tirocini al di fuori del territorio nazionale si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento, nel rispetto del D.M. 142/98 e successive modificazioni.
3. Gli schemi di Convenzione Quadro e di Progetto Formativo, attualmente disponibili, sono redatti in lingua inglese, francese e spagnola e devono essere sottoscritti contestualmente in lingua italiana e nella lingua richiesta.
4. Non sono disciplinati dal presente Regolamento i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi comunitari o sovranazionali.
5. L'attivazione di questa tipologia di tirocinio non avviene attraverso la Piattaforma informatica dedicata.

Art. 3 – Copertura assicurativa

1. L'Ateneo assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività.
2. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'ente ospitante e rientranti nel Progetto formativo, previa comunicazione scritta all'Ateneo da parte del soggetto ospitante.

Capo II - Tirocini curriculari

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Tirocinio curriculare:** esperienza formativa e lavorativa temporanea svolta durante il percorso di studi ad integrazione del proprio curriculum di studi; viene effettuato prima del conseguimento del titolo e può comportare l'acquisizione di CFU, come indicato dal Regolamento didattico del singolo corso di studio.

Le tipologie attivabili sono:

- *tirocini per il conseguimento di CFU;*
- *tirocini per tesi;*
- *tirocini per altre attività formative senza CFU.*

- b) **Tirocinante:** lo studente iscritto ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Laurea Magistrale, ad un Corso di perfezionamento, ad una Scuola di Specializzazione, ad un Master, che svolga un tirocinio;
- c) **Soggetto Promotore:** l'Università degli Studi Roma Tre di seguito denominata *l'Ateneo*;
- d) **Tutor Soggetto Promotore:** il docente che assume la funzione di responsabile didattico – organizzativo delle attività del tirocinante e che monitora l'andamento del tirocinio;
- e) **Soggetto Ospitante:** le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni, gli studi professionali e gli enti ecclesiastici presso cui viene realizzato il tirocinio. Il soggetto ospitante può essere localizzato sul territorio nazionale o estero;
- f) **Tutor Soggetto Ospitante:** il soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno del Soggetto Ospitante.

Art. 5 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro

1. I tirocini curriculari sono svolti sulla base di apposite Convenzioni Quadro tra l'Ateneo e i soggetti ospitanti; tali Convenzioni sono rivolte agli studenti di tutti i corsi dell'Ateneo indicati al Capo I - art. 1 comma 3 di questo Regolamento.

2. Dovrà essere utilizzato lo schema di Convenzione Quadro predisposto a cura dell'Ufficio Stage e Tirocini d'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, che verrà sottoscritto dal Rettore o dal Direttore Generale.

3. Fanno eccezione le convenzioni sottoscritte per i tirocini degli studenti del Corso disciplinato dal Decreto MIUR del 10 settembre 2010 n. 249, in considerazione dell'iter indicato dal D.M. 30 novembre 2012, n. 93.

Art. 6 – Progetti Formativi

1. Il tirocinio viene svolto sulla base di apposito Progetto Formativo individuale, sottoscritto in triplice copia originale (necessariamente prima dell'inizio del tirocinio), dal tutor universitario - previa approvazione da

parte dello stesso dei contenuti, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

2. Lo schema di Progetto Formativo da utilizzare è predisposto a cura dell'Ufficio Stage e Tirocini d'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, e deve essere scaricato dalla Piattaforma informatica dedicata.

3. Nel Progetto Formativo sono indicati i giorni e gli orari di accesso, la data di inizio e di fine del tirocinio, la durata totale, anche ai fini dell'attribuzione di CFU come da art. 10 comma 1 del presente Capo.

Art. 7 – Durata dei tirocini

1. La durata massima del Tirocinio curriculare è di dodici (12) mesi, di ventiquattro (24) mesi nel caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.

2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Indennità e facilitazioni previste

1. Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di erogare alcun tipo di indennità o facilitazione (mensa aziendale, alloggio, trasporti, ecc.) che resta pertanto facoltativa.

Art. 9 – Procedure di attivazione tirocini

1. L'attivazione del tirocinio si deve effettuare attraverso la Piattaforma informatica dedicata e secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Capo.

2. Tale Piattaforma consente ai soggetti ospitanti di pubblicare le proprie offerte di tirocini, previa stipula della Convenzione Quadro per tirocini con l'Ateneo, e agli studenti di inserire le proprie candidature, dopo aver verificato presso la segreteria didattica del proprio corso di studi le procedure da seguire, deliberate dal proprio Dipartimento, per la richiesta di ammissibilità del tirocinio e la successiva eventuale richiesta di riconoscimento crediti.

3. La ricerca dell'ente ospitante da parte degli studenti può avvenire mediante la consultazione delle offerte di tirocinio pubblicate o mediante contatti diretti con il soggetto ospitante.

4. La gestione, attraverso la Piattaforma informatica dedicata, dei Progetti Formativi è a cura dell'Ufficio Stage e Tirocini d'Ateneo e degli Uffici preposti dai Dipartimenti.

5. I Dipartimenti trasmettono all'Ufficio Stage e Tirocini d'Ateneo gli originali o una copia dei Progetti Formativi sottoscritti dai docenti tutor per l'attivazione delle relative coperture assicurative previste dalla legge e ai fini dell'archiviazione.

6. In deroga a quanto regolamentato dal presente articolo, i Progetti formativi afferenti a particolari Convenzioni seguiranno le modalità concordate all'occorrenza con le strutture coinvolte.

Art. 10 – Attribuzione di CFU

1. I Dipartimenti e/o i Corsi di Studio sono tenuti a raccogliere i dati necessari all'attribuzione di CFU, nell'ambito della carriera dello studente, sulla base dell'organizzazione prevista in tali strutture.

Art. 11 – Monitoraggio e valutazione

1. Al termine del tirocinio, ai fini del controllo e del monitoraggio dell'esperienza svolta, il tutor aziendale e il tirocinante sono tenuti a compilare un questionario di valutazione attraverso la Piattaforma dedicata.

Art. 12 – Tirocini curriculari attivati presso l'Ateneo in qualità di Soggetto Ospitante (c.d. Tirocini interni curriculari)

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo possono svolgere Tirocini curriculari presso le strutture dell'Ateneo stesso, qualora previsto dal Regolamento del Corso di Studi.

2. L'attivazione e la gestione di Tirocini curriculari è di competenza del Dipartimento di provenienza del tirocinante che ne gestisce l'iter amministrativo.

3. Per l'attivazione è necessario predisporre un Progetto formativo, diverso da quello utilizzato per i tirocini esterni, firmato dal tutor del corso di studi, dal tutor della struttura accogliente e dal tirocinante. Ognuno dei tre soggetti disporrà di un originale dello stesso.

4. L'attivazione di questa tipologia di tirocinio non avviene attraverso la Piattaforma informatica dedicata.

101

Capo III - Tirocini formativi e di orientamento

Art. 13 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Tirocinio formativo e di orientamento:** esperienza di orientamento al lavoro finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione università lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro;
- b) **Tirocinanti:** coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso questa Università da non più di dodici (12) mesi, a favore dei quali viene attivato il tirocinio;
- c) **Soggetto Promotore:** l'Università degli Studi di Roma Tre di seguito denominata *l'Ateneo*;
- d) **Tutor del Soggetto Promotore:** il docente che assume la funzione di responsabile didattico-organizzativo delle attività del tirocinante, che monitora l'andamento del tirocinio e sottoscrive la scheda di attestazione finale;
- e) **Soggetto Ospitante:** le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, presso cui viene realizzato il tirocinio. Il soggetto ospitante può essere localizzato sul territorio nazionale o estero;
- f) **Tutor del Soggetto Ospitante:** il responsabile dell'attuazione del Progetto formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

Art. 14 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro

1. I Tirocini formativi e di orientamento sono svolti sulla base di apposite Convenzioni Quadro tra l'Ateneo e i soggetti ospitanti. A tale scopo dovrà essere utilizzato lo schema di Convenzione Quadro predisposto a cura dell'Ufficio Stage e Tirocini d'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente nella Regione in cui si attiva il tirocinio e di quanto previsto dal presente Regolamento. La Convenzione Quadro verrà sottoscritta dal Rettore o dal Direttore Generale.

Art. 15 – Progetti Formativi

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento viene svolto sulla base di apposito Progetto formativo individuale, sottoscritto in triplice copia originale, necessariamente prima dell'inizio del tirocinio, dal Rettore o Direttore Generale, o dal Direttore di Dipartimento delegato, dal tutor universitario, dal rappresentante legale del soggetto ospitante, dal tutor del soggetto ospitante e dal tirocinante.

2. Lo schema di Progetto Formativo da utilizzare è predisposto a cura dell'Ufficio Stage e Tirocini d'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente nella Regione in cui si attiva il tirocinio, e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 16 – Durata dei tirocini

1. La durata del Tirocinio formativo e di orientamento non può superare i sei (6) mesi, ovvero i ventiquattro (24) mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.

2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente nella Regione in cui è stato attivato il tirocinio.

3. La durata minima dell'attività formativa, per potersi configurare come Tirocinio formativo e di orientamento, è pari a due (2) mesi.

4. Il periodo di tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento, sia per volontà del tirocinante, che dell'ente ospitante o dell'ente promotore. A tal fine è necessario inviare una comunicazione scritta in tempo utile all'Ufficio Stage e Tirocini di Ateneo in cui venga specificata la motivazione.

Art. 17 – Indennità e facilitazioni previste

1. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di erogare una indennità minima con le modalità stabilite dalla normativa della Regione in cui si attiva il tirocinio.

2. Qualora il tirocinio sia attivato nell'ambito di accordi o in applicazione di particolari progetti finanziati, l'indennità potrà essere erogata anche dall'Ateneo ovvero da soggetti terzi diversi dal soggetto ospitante, per l'intero importo dovuto o in compartecipazione.

Art. 18 – Procedure di attivazione tirocini

1. I progetti formativi vengono approvati dal tutor del soggetto promotore individuato tra i docenti dell'Ateneo. Questi deve essere: il docente delegato dal Dipartimento o, in assenza, il docente relatore della tesi o, qualora si rendesse necessario, il docente referente in GLOA per il Dipartimento coinvolto o un docente da quest'ultimo individuato.

2. Il tutor dell'ente ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

3. L'attivazione dei Tirocini formativi e di orientamento avviene attraverso la sottoscrizione della Convenzione e del Progetto formativo ed è a cura dell'Ufficio Stage e Tirocini d'Ateneo e degli uffici preposti dai Dipartimenti.

4. I Dipartimenti trasmettono all'Ufficio Stage e Tirocini d'Ateneo gli originali o una copia dei Progetti Formativi sottoscritti dal docente tutor e dal tirocinante per l'attivazione delle relative coperture assicurative previste dalla legge e ai fini dell'archiviazione.

Art. 19 - Attestazione delle competenze

1. Al termine del tirocinio l'Ateneo rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati dell'attività svolta, compilata in collaborazione con l'ente ospitante, sottoscritta dal tutor dell'ente ospitante e dal tutor universitario, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel Progetto formativo.

Appendice

Allegati Capo I:

- A. *Modello Convenzione ai sensi del D.M. 142/98*
- B. *Modello Progetto Formativo Tirocini formativi e di orientamento ai sensi del D.M. 142/98*
- C. *Modello Convenzione Tirocini Estero*
- D. *Modello Progetto Formativo Tirocini Estero*

Allegati Capo II:

- E. *Modello Convenzione Tirocini curriculari*
- F. *Modello Progetto Formativo Tirocini curriculari*

Allegati Capo III:

- G. *Modello Convenzione Tirocini formativi e di orientamento Regione Lazio*
- H. *Modello Progetto Formativo Tirocini formativi e di orientamento Regione Lazio*

L'aggiornamento costante dei modelli allegati al presente Regolamento è a cura dell'Ufficio Stage e Tirocini di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.

**CONVENZIONE PER TIROCINI
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)
Rep. n.

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre – con sede in Roma, Via Ostiense 161, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata nato a Napoli il 12/7/1954.

E

La Società/Ente.....
attività:.....
con sede in Via/Piazza.....cap.....
comune.....CF.....
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata legalmente da.....
.....nato a.....il.....

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell'Università ed in relazione alla propria disponibilità, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.



Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del DM del 25 marzo 1998 n. 142.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.

La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario e all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.

Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso dell'Università, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta all'Università.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.

Art. 4

Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire, oltre alle usuali coperture di responsabilità civile, anche le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art. 5

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.

Art. 6

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della firma e potrà essere espressamente rinnovata dietro istanza scritta del soggetto ospitante da inviare all'Università prima della data di scadenza.

Roma,

Per l'Università
Università degli Studi "Roma Tre"

Per il soggetto ospitante
(Timbro e firma)

Dr Pasquale Basilicata
Direttore Generale

Obiettivi e modalità del tirocinio:

Facilitazioni previste:

Polizze assicurative:

Infortuni sul lavoro INAIL
Responsabilità civile

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'Azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 2 gg., l'eventuale sospensione anticipata del tirocinio, all'Azienda ospitante (in caso di mancata comunicazione, non sarà possibile, per il tirocinante, effettuare un nuovo stage in altra Azienda tramite l'Università). L'azienda ospitante si impegna a comunicare tempestivamente, tramite fax/email, l'interruzione all'Ufficio Stage.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la sottoscrizione il tirocinante esprime il suo consenso a che i suoi dati personali vengano comunicati all'Azienda limitatamente ai trattamenti connessi alle finalità del presente rapporto di tirocinio.

Eventuali attività svolte fuori dalla sede del tirocinio dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Stage e tirocini tramite e-mail. Lo stesso per quanto riguarda eventuali variazioni dei dati riportati nel presente documento.

Roma,

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Timbro e firma per l'Università.....

Timbro e firma per l'Ente/Azienda ospitante.....

**CONVENZIONE PER TIROCINI
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)
Rep. n.

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre – con sede in Roma, Via Ostiense 161, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata nato a Napoli il 12/7/1954.

E

La Società/Ente.....
attività:.....
con sede in Via/Piazza.....cap.....
comune.....CF.....
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata legalmente da.....
.....nato a.....il.....

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell'Università ed in relazione alla propria disponibilità, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del DM del 25 marzo 1998 n. 142.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.

La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario e all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.

Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso dell'Università, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta all'Università.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.

Art. 4

Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire, oltre alle usuali coperture di responsabilità civile, anche le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art. 5

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.

Art. 6

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della firma e potrà essere espressamente rinnovata dietro istanza scritta del soggetto ospitante da inviare all'Università prima della data di scadenza.

Roma,

Per l'Università
Università degli Studi "Roma Tre"

Per il soggetto ospitante
(Timbro e firma)

Dr Pasquale Basilicata
Direttore Generale

Obiettivi e modalità del tirocinio:

Facilitazioni previste:

Polizze assicurative:

Infortunati sul lavoro INAIL
Responsabilità civile

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'Azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 2 gg., l'eventuale sospensione anticipata del tirocinio, all'Azienda ospitante (in caso di mancata comunicazione, non sarà possibile, per il tirocinante, effettuare un nuovo stage in altra Azienda tramite l'Università). L'azienda ospitante si impegna a comunicare tempestivamente, tramite fax/email, l'interruzione all'Ufficio Stage.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la sottoscrizione il tirocinante esprime il suo consenso a che i suoi dati personali vengano comunicati all'Azienda limitatamente ai trattamenti connessi alle finalità del presente rapporto di tirocinio.

Eventuali attività svolte fuori dalla sede del tirocinio dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Stage e tirocini tramite e-mail. Lo stesso per quanto riguarda eventuali variazioni dei dati riportati nel presente documento.

Roma,

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Timbro e firma per l'Università.....

Timbro e firma per l'Ente/Azienda ospitante.....

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI

Rep. n.

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre – con sede in Roma, Via Ostiense 161, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata nato a Napoli il 12/7/1954.

E

La Società/Ente.....
attività:.....
con sede in Via/Piazza.....cap.....
comune.....CF.....
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata legalmente da.....
.....nato a.....il.....

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142 e ss.mm.

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei Tirocini curriculari e dei Tirocini formativi e di orientamento approvato dal Senato Accademico dele del Consiglio di Amministrazione del.....

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell'Università ed in relazione alla propria disponibilità, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del DM del 25 marzo 1998 n. 142.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 9/04/2008 n.81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor universitario;
- il nominativo del tutor del soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Art. 3

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e tutti i regolamenti o le procedure di sicurezza previste dalla Società/Ente ospitante ivi compreso l'obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuali ove previsto;

- mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal tutor del soggetto ospitante.

La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutor universitario e all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.

Sono consentite, per giustificati motivi, una o più sospensioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso dell'Università, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta all'Università.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.

Art. 4

Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

Il soggetto ospitante deve inoltre assicurare il rispetto degli adempimenti di legge e dei regolamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna a garantire le condizioni di sicurezza, di igiene e tutela della salute del tirocinante nel rispetto della normativa di riferimento sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Il soggetto ospitante garantisce la conformità normativa degli immobili, attrezzature, arredi messi a disposizione assicurandone la corretta manutenzione ed efficienza.

Il soggetto ospitante si impegna a fornire adeguata informazione/ formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature.

Il soggetto ospitante si impegna a far adottare i DPI al tirocinante con la relativa formazione, informazione e addestramento per il loro corretto utilizzo.

Eventuali obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria del tirocinante gravano sull'ente ospitante.

Art. 5

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello

svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.

Art. 6

L'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

Art. 7

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 8

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della firma. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta, deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Roma,

Per l'Università
Università degli Studi "Roma Tre"

Per il soggetto ospitante
(Timbro e firma)

Dr Pasquale Basilicata
Direttore Generale

PM

Progetto Formativo e di Orientamento

(Convenzione stipulata in data.....)

TIROCINANTE

Nome e Cognome:

Nato a (Prov) il residente in Prov

C.F.

Telefono: cell: e.mail:

Matricola:

CDL/MASTER/Dottorato/Corso di Specializzazione.....

Tipologia Corso di Laurea (Triennale/Magistrale/Ciclo unico/Vecchio Ordinamento)

status ..In corso/ concluso

Soggetto con disabilità SI NO

SOGGETTO OSPITANTE E CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

Denominazione:

Sede/i del tirocinio:

Periodo di tirocinio dal: al:

Eventuali sospensioni:

Giorni e orari di accesso ai locali

Tutor universitario

Tutor del "soggetto ospitante" tel: e.mail.....

■ **Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del Tirocinio:**

■ **Facilitazioni previste:**

■ **Rimborso spese mensile:**

■ **Eventuali note, osservazioni e integrazioni:**

POLIZZE ASSICURATIVE:

Infortuni sul lavoro INAIL "gestione in conto"
Responsabilità civile

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'Azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la sottoscrizione il tirocinante esprime il suo consenso a che i suoi dati personali vengano comunicati all'azienda limitatamente ai trattamenti connessi alle finalità del presente rapporto di tirocinio.

Eventuali attività svolte fuori dalla sede del tirocinio dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Stage e tirocini tramite e-mail.

Firma del Tirocinante

Firma e timbro per il "Soggetto ospitante"

Firma/e e timbro per l'Università/Facoltà.....

Luogo e Data

CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

(ai sensi della DGR. 199 18/7/13 della Giunta Regionale del Lazio)

Rep. n.

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre - rientrante nella fattispecie e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici - con sede legale in Roma, Via Ostiense 159, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata legalmente dal prof. Mario Panizza nato ad Avezzano (AQ) il 12/9/1950 in qualità di Rettore ivi domiciliato per la carica.

E

Il soggetto ospitante - rientrante nella seguente fattispecie:

- a) impresa
- b) ente pubblico
- c) fondazione
- d) associazione
- e) studio professionale

denominato _____ con sede legale nel Comune
di _____ in _____ n. _____ (Provincia
di _____) CF/P.IVA _____, Cod.
ATECO _____ nr. dipendenti _____ di seguito denominato soggetto
ospitante rappresentato da _____ nato/a a
_____ il ___/___/___ C.F. _____ in qualità di
_____ ivi domiciliato per la carica.

Premesso

- che il DM 142/98, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, stabilisce che i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo;

- che la legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ha previsto la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- che le disposizioni della Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2013, n. 199 *”Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art.1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”* costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

-

Si conviene quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare il percorso/i di tirocinio di cui al/ai progetto/i formativo/i allegato/i al presente atto.

Articolo 2 – Obblighi dell’Università

All’Università spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio come previsto dall’art. 10, co. 1 dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall’art.10, co. 2 dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Il soggetto ospitante deve inoltre assicurare il rispetto degli adempimenti di legge e dei regolamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna a garantire le condizioni di sicurezza, di igiene e tutela della salute del tirocinante nel rispetto della normativa di riferimento sollevando da qualsiasi onere l’Università.

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, deve dichiarare di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

Articolo 4 – Garanzie assicurative

Ai sensi dell’art. 8 co. 1 e 4 All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico dell’Università degli Studi Roma Tre in qualità di soggetto promotore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l’evento, trasmettendo la relativa documentazione all’Università.

La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione all'Università al fine della tutela assicurativa.

Articolo 5 – Indennità di partecipazione

L'indennità da corrispondere per la partecipazione al tirocinio sarà pari almeno all'importo lordo individuato dall'art. 13, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013, e indicata nel progetto formativo riferito alla presente convenzione.

Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'art. 13 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 6 – Comunicazioni

Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere all'Università le comunicazioni ai sensi dell'art. 10, co. 2, lett. e) dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 7 – Attestazione delle competenze

Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte dell'Università, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

Al termine del tirocinio l'Università rilascia un'attestazione dei risultati dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 12 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione.

Articolo 9 – Sanzioni

L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.

La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.

La sospensione, di cui co. 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'art. 5, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

Articolo 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Università e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e l'Università.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Articolo 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione l'Università ed il soggetto ospitante si rinvia all'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Roma,

Per l'Università degli Studi "Roma Tre" (ai sensi dell'art. 22 c.2 dello Statuto)

Dr Pasquale Basilicata

Direttore Generale

Per il soggetto ospitante

Il rappresentante legale _____

o suo delegato _____

ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione.

Progetto formativo e di orientamento

(Rif. Convenzione n° stipulata in data / /)

Allegato H

Soggetto promotore

L'Università degli Studi Roma Tre con sede legale in Roma (RM) Via Ostiense, n. 159, C.F.04400441004 rappresentata legalmente dal prof. Mario Panizza nato ad Avezzano (AQ) 12/9/1950 in qualità di Rettore ivi domiciliato per la carica CF PNZ MRA 50P12 A515E;

Soggetto ospitante

.....con sede legale in (prov.) in n° CF/P.IVA..... rappresentato da nato/a a il __/__/__ in qualità di ivi domiciliato.... per la carica CF.....;

Tirocinante:

Nome e cognome..... nato/a a....._ il / / residente in (prov...) via n°..... cap..... tel.
Indirizzo e-mail domiciliato in (indicare se differente da residenza) via..... n°..... cap..... CF.....;

Titolo di studio:

CDL/MASTER/Dottorato/Corso di Specializzazione.....

Tipologia Corso di Laurea (Triennale/Magistrale/Ciclo unico/Vecchio Ordinamento)

Anno di immatricolazione dell'ultimo corso di laurea:

Condizione attuale:

- 2) laurea conseguito entro e non oltre 12 mesi;
- 3) master conseguito entro e non oltre 12 mesi;
- 4) dottorato conseguito entro e non oltre 12 mesi;

Soggetto con disabilità SI NO

Tutor individuato dal soggetto promotore

Nome e cognome..... nato/a(prov.) il / / CF..... qualifica/ruolo(allegare curriculum vitae)

Tutor individuato dal soggetto ospitante

Nome e cognome nato/a(prov.) il / / CF..... qualifica/ruolo Indirizzo e-mail

(allegare curriculum)

Tipologia del tirocinio:

tirocinio formativo e di orientamento

Orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante

.....

Settore di attività economica del soggetto ospitante

(se non si tratta di pubblica amministrazione, indicare il codice di classificazione ATECO)

.....

Area professionale di riferimento:

(indicare il codice di classificazione CP ISTAT) (<http://cp2011.istat.it/>)

.....

Sede del tirocinio:

Denominazione (stabilimento/reparto/ufficio) situata nella Regione , presso il comune

di (prov.....) cap.....in via Indirizzo e-mail.....

- sede operativa
- sede legale

(Nel caso in cui il progetto preveda attività formative da realizzarsi in più sedi, ivi comprese quelle in altre regioni, ripetere per ogni sede tutte le informazioni precedentemente indicate).

N. lavoratori della sede del tirocinio:

N. lavoratori subordinati :

N. soci dipendenti delle società cooperative

N. tirocini in corso attivati sulla sede del tirocinio:.....

Estremi identificativi delle assicurazioni:

Infortuni sul lavoro INAIL: copertura ai sensi delle circolari Inail n.16/14 e 38/15 e successive modifiche ed integrazioni.

Responsabilità civile

Le coperture assicurative sono garantite per tutta la durata del tirocinio.

Orari di accesso ai locali del soggetto ospitante:

dalle ore..... alle ore.....

Giorni di accesso ai locali del soggetto ospitante:

dal..... al.....

Periodo del tirocinio:

mesi n° dal al

Sospensione del tirocinio ai sensi dell'art. 5, co. 3 dell'All. A della delibera della Giunta regionale 199/2013 dal al

Sospensione per chiusura aziendale dalal.....

Indennità mensile lorda: €

Specifiche del tirocinio

Attività da affidare al tirocinante:

.....

Obiettivi del tirocinio

.....

Modalità di svolgimento del tirocinio

.....

Figura professionale di riferimento del Repertorio regionale delle qualifiche professionale di cui alla Delibera della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 (nelle more della definizione del Repertorio Nazionale di cui all'art. 4, co. 67, legge n. 92 del 2012) ed eventuale livello EQF

.....

Competenze da acquisire in relazione alla figura professionale di riferimento

.....

Diritti e doveri del tirocinante:

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene , salute e sicurezza nei posti di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, ove questo si svolga presso i soggetti privati;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio, ove il tirocinio si svolga presso soggetti pubblici;
- partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la sottoscrizione il tirocinante esprime il proprio consenso affinché i propri dati vengano trattati ai fini del presente rapporto di tirocinio.

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto delle cause di sospensione indicate nell'art. 5, co. 3 dell'All. A della delibera della Giunta regionale 199/2013.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutore del soggetto promotore.

Obblighi del tutor individuato dal soggetto promotore

Il tutor individuato dal soggetto promotore quale responsabile organizzativo del tirocinio svolge i compiti indicati dall'art. 11, co. 1 dell'All. A della delibera della Giunta regionale 199/2013

Obblighi del tutor individuato dal soggetto ospitante

Il tutor del soggetto ospitante svolge i compiti indicati dall'art. 11, co. 2 dell'all. A della delibera della Giunta regionale 199/2013.

Il tutor designato dal soggetto promotore e il tutor designato dal soggetto ospitante svolgono altresì i compiti indicati dall'art. 11, co. 4 dell'All. A della delibera della Giunta regionale 199/2013

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, deve dichiarare di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica (indicare riferimenti avviso pubblico) .

Luogo..... data.....

Firma del tirocinante

Firma del tutor del soggetto promotore.....

Firma del rappresentante del soggetto promotore (ai sensi dell'art. 22 c.2 dello Statuto)

.....

Firma del tutor del soggetto ospitante.....

Firma del rappresentante legale del soggetto ospitante o suo delegato

(ai sensi della delega in allegato alla convenzione a cui fa riferimento il presente progetto formativo).

M4

